

N. 2650/2013 R.G.E.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Esecuzioni Immobiliari

Il GE,

ritenuto che il termine per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione non sia prorogabile e che, a sostegno dell'istanza di rimessione in termini, non sia stata versata in atti alcuna documentazione;

letta la comunicazione del delegato alla vendita ex art. 591 bis c.p.c. che rappresenta come l'aggiudicatario, all'esito della vendita non abbia versato il saldo prezzo di aggiudicazione nel termine stabilito nell'ordinanza di vendita e nell'avviso di vendita;

visti gli artt. 587 c.p.c. e 176 d.a. c.p.c.

- rigetta l'istanza di proroga/remissione in termini per il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione;
- dichiara la decadenza dell'aggiudicatario ESTE ITALIA Srl;
- dispone la perdita della cauzione versata dall'aggiudicatario a titolo di multa;
- dispone che il professionista delegato prosegua nelle operazioni di vendita del bene al medesimo prezzo;
- autorizza il professionista delegato a prelevare dal conto corrente della procedura i fondi necessari per le spese di pubblicità, utilizzando a tal fine anche la cauzione acquisita a titolo di multa.

Si comunichi da parte della Cancelleria alle parti e al professionista delegato alla vendita, quest'ultimo provvederà alle comunicazioni all'aggiudicatario decaduto.

Milano, 13/01/2019



Il Giudice
dott.ssa Silvia Vaghi

